



NUOVI CRITERI DALL'UE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Milano 22/06/2015

1

Introduzione

2

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto

3

Classificazione: come deve operare il Produttore

4

Caratterizzazione: come deve operare il Chimico

5

Principi di precauzione e proporzionalità

Introduzione - Regolamento CLP e Sistema GHS

- ▶ Applicazione, dal 1° giugno 2015, nei singoli Paesi membri della UE, di:
 - ▷ **Reg. (UE) 1357/2014** (caratteristiche di pericolo dei rifiuti)
 - ▷ **Decisione 955/2014/UE** (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
 - ▷ **Reg. (CE) 1272/2008, cd CLP** (classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele).
- ▶ Nel 2008, con l'emanazione del Reg. (CE) 1272/2008, la CE ha adottato il **sistema armonizzato globale** (GHS) di identificazione e comunicazione del pericolo chimico.
- ▶ Obiettivo del Reg. (UE) 1357/2014: allineare al CLP le modalità di classificazione dei rifiuti.

Introduzione - Decisione 955/2014/UE e Reg.(UE) 1357/2014

- ▶ In tale contesto di armonizzazione mondiale di classificazione delle sostanze e dei rifiuti si collocano la Decisione 955/2014/UE e il Reg. (UE) 1357/2014
- ▶ Decisione 955/2014/UE:
 - ▷ nuovo Elenco dei codici CER (sostituzione All. 1 Decisione 532/2000/CE)
 - ▷ regola della prevalenza della prova; criterio delle sostanze pericolose pertinenti
 - ▷ nuove definizioni (metallo pesante, metalli di transizione, PCB, ... etc.)
- ▶ Reg. (UE) 1357/2014:
 - ▷ modifica della sigla di pericolo, da H a HP (Hazardous Property)
 - ▷ modifica di molte delle definizioni delle singole caratteristiche di pericolo
 - ▷ introduzione di nuovi limiti di concentrazione e valori soglia per alcune classi di pericolo

Unione Confcommercio Milano

1

Introduzione

2

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto

3

Classificazione: come deve operare il Produttore

4

Caratterizzazione: come deve operare il Chimico

5

Principi di precauzione e proporzionalità

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto - 1. Premessa

- ▶ **Classificare correttamente il rifiuto** è un'operazione di fondamentale importanza poiché da essa discende la liceità delle attività poste in essere dai vari soggetti della filiera: dal produttore del rifiuto, a chi fa raccolta e trasporto, commercio, intermediazione, smaltimento e recupero.
- ▶ **L'onere della corretta classificazione** è posto, dalla disciplina della gestione dei rifiuti, in capo al **produttore/detentore**.
 - ▷ **Art. 183, comma 1, lett.f), D. Lgs. 152/2006: “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore – o produttore secondario).**

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto - 2. Il Produttore

- ▶ **Deposito temporaneo** (art. 183, comma 1, lett. bb, D.Lgs.152/2006) → **superamento dei limiti** temporali e quantitativi = **attività di gestione di rifiuti non autorizzata** ai sensi dell' **art. 256, comma 2**, D. Lgs.152/2006: (sanzioni: arresto da sei mesi a due anni + ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro).
- ▶ **Registri di carico e scarico, FIR, MUD**: sanzioni ai sensi dell'art. 258, D.Lgs. 152/2006: euro 2600 - 15500 per violazione disposizioni Registri + MUD; euro 1600 - 9300 per violazione disposizione FIR.
- ▶ Eventuale **violazione della normativa speciale in materia di RAEE, oli minerali, pile e accumulatori, etc..**
- ▶ Eventuale violazione dell'**obbligo di iscrizione al SISTRI**.

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto -3. Corresponsabilità

► Art. 178 D.Lgs. 152/2006

“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di **responsabilizzazione e di cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”.

► Art. 256, comma 1 D.Lgs. 152/2006: **attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito (in caso di rifiuti pericolosi) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Unione Confcommercio Milano

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto - 4. La Filiera

In concorso fra loro, rispondono del reato di cui all'art. 256, comma 1, D. Lgs. 152/2006, tutti gli operatori della filiera della gestione di rifiuti:

- **Produttore**
- **Trasportatore** (ma entro i limiti della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: art. 193, comma 3, D. Lgs.152/2006)
- **Gestore Impianto**

► **C.Cass., sez III pen., 11/05/2007, n. 18038**

► "... nel caso in cui il soggetto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti **diversi da quelli oggetto di conferimento**, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica dell'esistenza e regolarità della citata autorizzazione".

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto - 5. D.Lgs. 231/2001

I reati in materia di gestione dei rifiuti sono reati presupposto per l'applicabilità del D. Lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità "amministrativa" dell'Ente, secondo un sistema di quote.

Sono reati presupposto, in materia di gestione dei rifiuti, tra gli altri:

- ▶ art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- ▶ art. 258, comma 4, secondo periodo
- ▶ art. 259: Traffico illecito di rifiuti
- ▶ art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- ▶ art. 260 bis: violazioni inerenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

La Responsabilità estesa del Produttore - 6

▶ Anche in caso di **corretta classificazione del rifiuto**, la **medesima responsabilità**, per i medesimi reati, **in concorso**, si configura in capo al Produttore, allorquando egli **ometta i doverosi controlli** concernenti il possesso dei necessari titoli abilitativi in capo ai soggetti ai quali affida i propri rifiuti.

▶ **Art. 188. Responsabilità della gestione dei rifiuti**

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti (che) provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, ... **conservano la responsabilità per l'intera catena di trattamento....**

Le Responsabilità - 7. Focus art. 260 D. Lgs. 152/2006

Art. 260 D. Lgs.152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un **ingiusto profitto**, con **più operazioni** e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente **ingenti quantitativi** di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.



Unione Confcommercio Milano

1

Introduzione

2

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto

3

Classificazione: come deve operare il Produttore

4

Caratterizzazione: come deve operare il Chimico

5

Principi di precauzione e proporzionalità

Classificazione - Come deve operare il Produttore

In caso di DUBBIO su voci a specchio, ai fini della corretta classificazione del rifiuto, Il Produttore:

► Che cosa NON deve fare:

- ▷ classificare il rifiuto come pericoloso tout-court → rischio diluizione: art. 187 TUA (miscelazione illecita)
- ▷ attribuire il codice CER basandosi sui codici autorizzati del Trasportatore e dell'impianto di destinazione

Che cosa DEVE fare:

- ▷ affidarsi ad un laboratorio di analisi chimiche qualificato, per la caratterizzazione del rifiuto
- ▷ fornire al laboratorio le schede di sicurezza e tutte le informazioni e indicazioni sul processo produttivo che ha dato origine al rifiuto

1

Introduzione

2

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto

3

Classificazione: come deve operare il Produttore

4

Caratterizzazione: come deve operare il Chimico

5

Principi di precauzione e proporzionalità

Caratterizzazione - Come deve operare il Chimico -1

Il laboratorio di analisi chimiche deve

- ▶ Esporre le proprie valutazioni tecniche “in scienza e coscienza”
- ▶ Procedere all’analisi del campione di rifiuti
- ▶ N.B.: eventuale responsabilità del chimico, ex art. 483 codice penale, qualora vengano date, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, “false indicazioni sulla natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto”.

(Risponde, in concorso, il Produttore).



Unione Confcommercio Milano

Caratterizzazione - Come deve operare il Chimico - 2

Criteri dell'analisi chimica

- ▶ **Decisione 955/2014/UE**
 - ▷ criterio del valore soglia
 - ▷ criterio della prevalenza del risultato della prova
 - ▷ criterio delle sostanze pericolose pertinenti
- ▶ **Reg. (UE) 1357/2014**
 - ▷ Valutazione in base ai metodi di prova “ove opportuno e proporzionato”
- ▶ **Rapporto 13/05/2010 Ist.Sup.Sanità**
 - ▷ Ricerca delle sole sostanze che possono essere ragionevolmente contenute in funzione del ciclo produttivo che ha originato il rifiuto
- ▶ **Linee Guida 2013 Agenzie Amb. UK**
 - ▷ Ricerca dei composti “that may reasonably exist”

1

Introduzione

2

Le Responsabilità nella classificazione del rifiuto

3

Classificazione: come deve agire il Produttore

4

Caratterizzazione: come deve agire il Chimico

5

Principi di precauzione e proporzionalità

Principi di precauzione e proporzionalità - Giurisprudenza

- ▶ **TAR Napoli Campania, sez. V, 02/11/2009, n. 6758:** “Il principio di precauzione ... deve armonizzarsi con il principio di proporzionalità ... dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in gioco”.
- ▶ **TAR Abruzzo, sez. I, 03/10/2012, n. 403:** “La immediata applicabilità alla gestione dei rifiuti dei principi di precauzione e di proporzionalità impone che tutte le decisioni assunte dall’Autorità competente in materia debbano essere assistite da un **apparato motivazionale particolarmente rigoroso**.”
- ▶ **C.d.S., sez. IV, 04/04/2012, n. 1993 (+ TAR Abruzzo, 403/2012):** “Il principio di proporzionalità ... impone un’indagine trifasica, che passa attraverso l’accertamento della **necessità della misura**, della sua **idoneità allo scopo** da raggiungere e della **stretta proporzionalità** della misura applicata con il fine da raggiungere”.
- ▶ **Corte Costituzionale 85/2013:** “Non esistono diritti “tiranni”, né criteri di prevalenza assoluti di un bene su di un altro, pertanto non può essere svolta una valutazione a priori.”

Grazie per l'attenzione

avv. Stefania Casotto

Ambiente e Politiche Energetiche – Direzione Legale
Unione Confcommercio Milano

stefania.casotto@unione.milano.it